PER LO STANZIAMENTO IN BILANCIO DI SOMME OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFIZI PEL SERVIZIO POSTALE, TELEGRAFICO E TELEFONICO

Art. 3 (Convenzione Bologna)

La spesa complessiva per la costruzione del palazzo, compreso il costo e la demolizione degli stabili di proprieta' comunale e privata dai quali dovra' ricavarsi l'area occorrente, viene di comune accordo fissata entro il limite massimo di lire seicentomila (L. 600,000).

Saranno esclusi dalla detta spesa gli impianti dell'illuminazione e del riscaldamento, ai quali verra' provveduto dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi; beninteso che vi dovranno essere compresi i lavori murari occorrenti per il loro collocamento, e vi dovrannno essere compresi eziandio:

a) gli sportelli colle relative mensole, per i vari servizi al pubblico;

b) le inferriate di sicurezza agli sportelli medesimi, nonche' alle finestre esterne del pianterreno;

c) le bussole e controbussole a vetri ed a chiusura autotomatica, per evitare, ovunque sia necessario, le correnti d'aria;

d) i pavimenti in legno nelle stanze adibite agli impiegati;

e) le condutture dell'acqua - sia potabile, che per i cessi, e gli orinatoi - con i relativi cassoni e cassette.

E' poi convenuto che i cessi e gli orinatoi dovranno essere costruiti coi migliori ristemi consigliati dall'igiene; che nelle stanze interne e nei corridoi dovranno praticarsi, ove occorrano, vetrate atte a dare ai detti ambienti sufficiente luce; che nei punti di carico e scarico delle corrispondenze e dei pacchi dovranno essere collocate delle pensiline a vetri per riparo dalla pioggia; che i cortili esterni del palazzo dovranno essere selciati; che, insomma, fatta eccezione per tutto cio' che non ha carattere di infisso, per l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione e del riscaldamento e per la fornitura dell'acqua, nonche' per gli impianti tecnici, telegrafici e telefonici, il palazzo dovra', per il resto, essere completato in modo da potervi senz'altro installare i servizi della posta, del telegrafo e del telefono.

Versione in vigore dal 8 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per lo stanziamento in bilancio di somme occorrenti alla costruzione di edifizi pel servizio postale, telegrafico e telefonico
Estremi	Legge 6 marzo 1904, n. 84
Partizione	Convenzione Bologna
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-lo-stanziamento-in-bilancio-di-somme-occorrenti-alla-costruzione/convenzione-bologna-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it